

Legge regionale 18 maggio 2016, n. 13.

“Disposizioni per l’assistenza alle persone disabili prive del sostegno familiare e modifiche alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 2 (Istituzione del sistema integrato regionale per la emergenza sanitaria)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge, in applicazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite, ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 contiene disposizioni in materia di assistenza per persone con disabilità prive del sostegno familiare, nel caso mancanti di entrambi i genitori, oppure perché gli stessi o uno solo di essi non sono più in grado di sostenere gli oneri assistenziali. La presente legge disciplina misure volte a garantire l’inclusione, la non discriminazione e la pari opportunità ed appropriati sostegni di cui alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328) a persone con disabilità con elevate dipendenze assistenziali.

Art. 2

(Interventi)

1. Per le finalità previste dall’articolo 1 la Giunta regionale, con proprio provvedimento adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previa intesa con la Commissione consiliare competente in materia, definisce programmi di intervento e criteri e modalità di erogazione dei finanziamenti.

Art. 3

(Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 2)

1. L’articolo 9 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 2 (Istituzione del sistema integrato regionale per la emergenza sanitaria) è sostituito dal seguente:

“Art. 9 (Individuazione e bacino di utenza delle CO)

1. Il bacino di utenza afferente a ciascuna CO è dimensionato in base alla normativa vigente.
2. La rete regionale è costituita dalle seguenti CO provinciali e sub provinciali:
  - a) CO di Napoli Città presso l’ASL Napoli 1 città;
  - b) CO di Napoli Ovest presso l’ASL Napoli 2 nord;
  - c) CO di Napoli Est presso l’ASL Napoli 3 sud;

- d) CO di Salerno presso l'ASL di Salerno;
- e) CO di Avellino presso l'ASL di Avellino;
- f) CO di Benevento presso l'ASL di Benevento;
- g) CO di Caserta presso l'ASL di Caserta.

3. Ciascuna A.S.L. individua la localizzazione della CO di competenza al fine di assicurare la massima efficienza dei servizi e l'operatività della struttura. Alle ASL è affidata la diretta gestione delle risorse umane e strumentali della componente territoriale del Soccorso sanitario, attribuendone la responsabilità alla Centrale operativa territoriale.

4. Alla centrale operativa di Napoli Città sono assegnati anche i compiti di:

- a) conoscenza della disponibilità dei posti letto a livello regionale;
- b) coordinamento operativo delle eliambulanze e dei mezzi di soccorso speciali.”.

2. Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 2/1994 incompatibili con il presente articolo, comprese quelle relative alla Centrale operativa di riferimento regionale (Co.Re.).

3. Resta fermo che, per l'intera durata della gestione commissariale per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, le disposizioni introdotte dal presente articolo sono attuate in coerenza con gli indirizzi del Commissario ad acta competente.

#### Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

### Lavori preparatori

Proposta di legge ad iniziativa dei consiglieri regionali Gennaro Oliviero, Tommaso Casillo, Stefano Graziano e Raffaele Topo.

Acquisito dal Consiglio Regionale il 6 agosto 2015, con il n. 40 del registro generale ed assegnata alla VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame e II e V Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 aprile 2016.

### Note

*Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").*

### Note all'articolo 1.

#### Comma 1.

*Legge 3 marzo 2009, n. 18:* "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità."

### Note all'articolo 3.

#### Comma 1.

*Legge Regionale 11 gennaio 1994, n. 2:* "Istituzione del sistema integrato regionale per la emergenza sanitaria".

*Articolo 9:* "Individuazione e bacino di utenza delle C.O."

"1. Il bacino di utenza afferente a ciascuna C.O. è dimensionato in base alle necessità assistenziali e all'aspetto geodemografico.

2. I bacini di utenza ed il numero delle C.O. vanno riordinati alla luce della definizione dei limiti territoriali entro e non oltre 180 giorni.

3. La rete regionale è costituita dalle seguenti C.O. - regionali, provinciali e subprovinciali - :

a) C.O. di riferimento regionale: presso D.E.A. Azienda ospedaliera Cardarelli con compiti di collegamento e coordinamento regionale ed interfaccia nazionale, nonchè presso Azienda ospedaliera Santobono - Pausillipon per il collegamento ed il coordinamento delle emergenze neonatali;

b) C.O. di Napoli: presso D.E.A. Azienda ospedaliera Cardarelli con ambito di riferimento territoriale corrispondente alle ex UU.SS.LL. 37,38, 39, 40, 42, 43, 44, 45 e 46 (4);

c) C.O. di Avellino: presso D.E.A. Azienda ospedaliera "Moscati", con ambito di riferimento territoriale corrispondente alle UU.SS.LL. 1, 2, 3 e 4;

d) C.O. di Benevento: presso D.E.A. Azienda ospedaliera "Rummo", con ambito di riferimento territoriale corrispondente alle UU.SS.LL. 5, 6, 7, 8 e 9;

e) C.O. di Caserta: presso D.E.A. Azienda ospedaliera Ospedale civile, con ambito di riferimento territoriale corrispondente alle UU.SS.LL. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;

f) C.O. di Salerno: presso D.E.A. Azienda Ospedaliera S. Leonardo con ambito di riferimento territoriale corrispondente alle UU.SS.LL. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 e 57;

g) C.O. Napoli Ovest: presso D.E.A. Pozzuoli con ambito di riferimento territoriale corrispondente alle ex UU.SS.LL. 21, 22, 23, 24, 25,e 26;

h) C.O. di Napoli Est: presso D.E.A. Azienda ospedaliera di Castellammare di Stabia, con ambito di riferimento territoriale corrispondente alle UU.SS.LL. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,

35 e 36;

i) C.O. di Vallo della Lucania: presso D.E.A. Azienda ospedaliera con ambito di riferimento territoriale corrispondente alle UU.SS.LL. 58, 59, 60 e 61. ".